

NUOVO DECRETO PER I RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

ADEGUAMENTO AL DECRETO N. 127/2024
ENTRO IL 25 MARZO 2025

di Avv.to Rosa Bertuzzi

L'Italia disciplina all'art. 184-ter ("Cessazione della qualifica di rifiuto"), del D.Lgs. n. 152/2006, gli End of Waste (in breve, "E.O.W.") secondo cui un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni¹:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

In relazione alla materia degli E.O.W. sono state emanate diverse norme, sia nazionali che europee, che si riferiscono a specifici argomenti, in particolare si sottolinea il Decreto del Ministero dell'ambiente 28 marzo 2018, n. 69, "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".

In data 11 Settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 213 il **Decreto** del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica **n. 127 del 28 Giugno 2024**, rubricato "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo*

¹ Le caratteristiche richieste dall'articolo 184-ter del T.U.A. devono indefettibilmente ricorrere tutte insieme. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Corte, (Sez. 3, n. 36692 del 03/07/2019, Bordonaro, n.m.), secondo cui occorre che il rifiuto sia sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i predetti criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni dinanzi esposte.

184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006". Il presente decreto (noto anche come nuovo "Regolamento End of Waste") è entrato in vigore il 26 Settembre 2024 ed ha comportato un **effetto sostitutivo ed abrogativo nei confronti del Decreto MASE n. 152/2022 (il c.d. "Decreto Inerti")**.

Tale decreto, attualmente in vigore, ha voluto superare le criticità pratiche emerse con il precedente DM 152/2022, comportando un aggiornamento della normativa riguardante il recupero e la gestione dei rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione. In particolare, si sono semplificate le procedure per il recupero dei rifiuti edili inerti al fine di reimmetterli sul mercato, si sono ampliate le applicazioni cui possono essere destinati i materiali al fine di ridurre il quantitativo di materiale che finisce in discarica, avviando piuttosto processi di recupero e sono stati ridotti gli oneri economici/amministrativi a carico degli operatori.

In sintesi,

Con il presente contributo si vuole ricordare la scadenza del **25 marzo 2025**; data **entro la quale le aziende** (già autorizzate al recupero End of Waste dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione) **devono adeguarsi al DM 127/2024**, presentando all'autorità competente (a seconda del tipo di autorizzazione posseduta) un aggiornamento della comunicazione effettuata o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione che era stata concessa. Tale decreto definisce i criteri che consentono ai rifiuti inerti, provenienti da attività di costruzione, demolizione e fonti minerali, di cessare di essere considerati rifiuti tramite operazioni di recupero; tuttavia, viene specificato quali di questi rifiuti inerti possono essere trasformati in aggregati recuperati e in quali condizioni.

Prima di illustrare alcune prescrizioni contenute nel decreto, si riprende la nozione di rifiuti inerti definiti come:

«rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono

biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana».

Il menzionato decreto si compone di 9 articoli e 3 allegati, che si possono riassumere in questo modo:

- vengono forniti i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- vengono indicate le responsabilità del produttore, l'obbligo di presentare una dichiarazione di conformità e le modalità di prelievo e detenzione dei campioni;
- vengono descritte le caratteristiche, quali tipologie di rifiuti sono ammessi per la produzione di aggregato recuperato e la procedura da seguire;
- vengono elencati i valori limite che l'aggregato deve contenere in base alla destinazione finale.
- vengono specificati gli scopi specifici di utilizzabilità dell'aggregato recuperato (elencati nell'Allegato 2).

Per quanto concerne la responsabilità del produttore dell'aggregato, si sottolinea che colui che produce il rifiuto edile, che sarà poi destinato al recupero, deve farsi carico dell'attribuzione del corretto codice dei rifiuti indicando l'eventuale pericolosità, compilando inoltre il Formulario di Identificazione del Rifiuto (R.E.N.T.R.I.).

Il produttore dell'aggregato ottenuto dal riciclo dei rifiuti edili invece dovrà fare affidamento ai criteri elencati nel Decreto Inerti attraverso la compilazione di una dichiarazione di conformità contenuta nell'Allegato 3 del Regolamento stesso. Si avranno quindi 6 mesi di tempo dalla data di produzione dell'aggregato per inviare la documentazione alle Autorità competenti, in ogni caso l'invio dovrà avvenire prima che l'aggregato esca dall'impianto.

La qualifica di “**aggregato recuperato**” viene riconosciuta ai rifiuti che hanno subito un processo di lavorazione, mediante trattamento meccanico, caratterizzato da:

- frantumazione;
- vagliatura/ selezione granulometrica;
- separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;

e che rispettano precisi parametri ambientali e tecnici. È, inoltre, obbligatoria la Dichiarazione di Conformità (DDC) per ogni lotto prodotto.

Preme precisare che non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati e rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Per la produzione di aggregato recuperato, il decreto (nella Tabella 1 dell'Allegato 1) specifica un elenco di rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale, dichiarati ammissibili per tale produzione, tra cui cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (Codici EER/CER 170101, 170102, 170103, ecc.), miscele bituminose e terre e rocce da scavo (Codici EER/CER 170302, 170504, ecc.), scarti di ghiaia, pietrisco e scarti di sabbia e argilla (Codici EER/CER 010408, 010409, ecc.).

Alla luce di quanto sopra, si conclude riprendendo la logica che sottostà all'introduzione del suddetto decreto, cioè quella di tenere in considerazione che l'Italia è un Paese povero di materie prime; pertanto, occorre tentare di attivare piani di recupero del materiale riducendo i rifiuti destinati alla discarica, favorendo al contempo un'economia circolare e la tutela dell'ambiente.